



Alla c.a. Uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza degli Ambiti territoriali;  
Uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza dei Comuni, per il tramite dei relativi Ambiti di appartenenza;

e, p.c., ANCI - Dipartimento Welfare  
Coordinamento tecnico Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

**CdG: MA14-01**

**Oggetto:** Indicazioni relative all'accesso al Reddito di cittadinanza (Rdc) per i senza dimora e alla verifica del possesso del requisito relativo alla residenza in Italia, in via continuativa, per almeno due anni, da parte delle persone cancellate dall'anagrafe per irreperibilità.

Si forniscono chiarimenti in merito alla possibilità di accesso al Reddito di cittadinanza (Rdc) per i senza dimora e, in particolare, al requisito relativo della residenza in Italia previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019. Sono stati segnalati, infatti, numerosi casi di cittadini, italiani e non, che in esito alle verifiche anagrafiche risultano essere stati iscritti in anagrafe per un periodo superiore ai 10 anni, ma attualmente non sono più iscritti - neanche come residenti senza dimora - perché cancellati per irreperibilità anagrafica ai sensi dell'art. 11 lettera c) del D.P.R. 223/1989; ovvero di cittadini attualmente iscritti, residenti complessivamente per un periodo superiore ai 10 anni, ma con una interruzione proprio negli ultimi due anni, dovuta a cancellazione per irreperibilità anagrafica. Come segnalato dai territori, al riguardo si può ragionevolmente presumere che in molti casi queste persone siano risultate irreperibili all'indirizzo indicato in anagrafe per aver perso la disponibilità dell'alloggio in ragione della loro condizione di povertà e/o disagio sociale. Parimenti non si può escludere che queste persone, pur non avendo, o avendo avuto, la residenza anagrafica, abbiano o abbiano avuto sul territorio nazionale la dimora abituale di cui all'art. 43 c.c.

Si premette innanzitutto che una persona senza dimora può accedere al Reddito di cittadinanza, atteso che sia in possesso dei requisiti di residenza e soggiorno, economici e familiari, previsti dal D.L. 4/2019 e che, ai sensi dell'art. 2 della legge anagrafica n.1228/1954, commi 3 e 5, "Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma,



la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita. [...] Per i nati all'estero si considera Comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopraindicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno.”

Pertanto, qualora una persona senza dimora intendesse presentare la richiesta di accesso al Rdc, ma non risultasse iscritta nei registri anagrafici (perché non si era attivata per richiederla o nel caso vi sia stata inadempienza delle amministrazioni nel rendere esigibile questo diritto), il Comune dovrà in primo luogo provvedere, all'esito degli accertamenti volti a confermare l'abituale presenza del richiedente sul territorio comunale, a riconoscere l'iscrizione nei registri anagrafici secondo le modalità previste dalla legge.

Al riguardo, si ricorda che le note illustrative della citata legge anagrafica, nonché il regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989, suggeriscono l'istituzione, in ogni comune, di una sezione speciale "non territoriale" nella quale elencare e censire come residenti tutti i "senza fissa dimora" e i "senza tetto" che avessero eletto domicilio nel relativo territorio al fine di ottenere residenza anagrafica, individuando allo scopo una via territorialmente non esistente ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'ufficio anagrafe.

Inoltre, con l'entrata in vigore dell'art. 5 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, è stato introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto cambio di residenza "in tempo reale", prevedendo che le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti e sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe che nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua, previa comunicazione al comune di provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.

Alla luce della citata normativa, l'iscrizione anagrafica si presenta come attività vincolata ab origine, priva di potere discrezionale nell'ambito di un potere puramente certativo della P.A., sicché in capo al cittadino richiedente, qualora ricorrano tutti i presupposti, si configura un diritto soggettivo all'iscrizione. Ne discende che il controllo della P.A. ha carattere meramente formale e il provvedimento di accoglimento ha natura dichiarativa e non costitutiva del suddetto diritto. Pertanto, il non riconoscimento dello stesso da



parte dei Comuni in violazione della normativa vigente, oltre a non consentire un diritto di piena cittadinanza alle persone senza dimora, rende generalmente complicato o impossibile l'accesso ai servizi assistenziali e sanitari.

Una volta riconosciuta o comunque presente l'iscrizione nei registri anagrafici di un Comune italiano al momento della presentazione della domanda, si pone il tema del possesso del requisito della continuità della residenza per due anni nel territorio italiano prevista dalla normativa. Al riguardo, in assenza del requisito formale di iscrizione anagrafica, si ritiene che il requisito sostanziale possa essere accertato limitatamente ai richiedenti che risultano precedentemente cancellati dai registri anagrafici di un comune a seguito di uno dei procedimenti di cancellazione per irreperibilità previsti dall'art. 11, comma 1°, lett. c) del vigente Regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), ad esclusione del caso di cancellazione per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

Nei casi di irreperibilità sopra indicati e a condizione che non sia avvenuto un trasferimento all'estero, si ritiene che il requisito della residenza in Italia, in via continuativa, per almeno due anni, possa considerarsi soddisfatto qualora, pur in mancanza di una continuità della residenza anagrafica sia dimostrabile l'elemento obiettivo della permanenza continuativa in un Comune Italiano, che per i senza fissa dimora occorre individuare avuto riguardo ai luoghi nei quali hanno svolto abitualmente la maggioranza dei rapporti sociali nella vita quotidiana.

Pertanto, nel caso descritto, si ritiene che il richiedente il Rdc per il quale sia avvenuta la cancellazione anagrafica, al momento della presentazione della domanda possa dichiarare la sussistenza del requisito della residenza continuativa in Italia nei due anni precedenti la domanda e indicare il Comune di attuale residenza. Ai fini delle verifiche di competenza dei Comuni in merito al requisito in oggetto, qualora risulti necessario accertare il luogo di residenza del cittadino nel periodo di irreperibilità, i servizi anagrafici potranno collaborare con i servizi competenti in materia di contrasto alla povertà del Comune di residenza del richiedente il Rdc, per verificare l'esistenza di elementi oggettivi di riscontro. Nel caso in cui tali servizi non abbiano elementi utili per verificare quanto auto-dichiarato dal cittadino, potranno ricostruire con il cittadino la situazione relativa alla residenza e la motivazione della mancata registrazione anagrafica e acquisire elementi di riscontro eventualmente collaborando con i Comuni coinvolti, e in particolare con il Comune che aveva proceduto alla cancellazione dai propri registri anagrafici a seguito di un procedimento di cancellazione per irreperibilità. In assenza di tali riscontri il requisito sarà considerato non soddisfatto.



La presente è inviata a tutti i Comuni, per il tramite dei rispettivi Ambiti territoriali, individuati ai sensi dell'art. 8 della legge n. 328 del 2000, come comunicati dalle Regioni e dalle Province autonome, con preghiera di diffusione a tutti gli uffici coinvolti nell'attuazione del Rdc.

F.to Il Capo dell'Ufficio Legislativo  
Pres. Giuseppe Bronzini